Ordinanza n. 185/2026

OGGETTO: **disciplina temporanea della circolazione stradale nel Comune di Savigliano - chiusura temporanea al transito e sospensione del senso unico di circolazione in Via Alessandro Ferreri, per il solo autocarro autorizzato targato DW279HM, dalle ore 07:00 di sabato 07/11/2026 per carico/scarico scenografie e materiali per lo spettacolo teatrale in programma presso il Teatro Milanollo.**
Richiedente: Città di Savigliano - 8° Settore Cultura.

IL COMANDANTE DEL CORPO

VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail in data 27/10/2026 da parte di Alessandra PALLONETTO, in nome e per conto della Responsabile dall'8° Settore Cultura della Città di Savigliano, dott.ssa Laura Mellano, tendente ad ottenere la chiusura temporanea al transito di Via Alessandro Ferreri, tratto compreso tra Via Tapparelli e Via Garibaldi, eccetto l'autocarro Iveco Eurocargo targato DW279HM e la sospensione, solo per quest'ultimo, del senso unico di circolazione nel tratto compreso fra Corso Roma e l'intersezione con Via Garibaldi il giorno sabato 07/11/2026 per operazioni di carico/scarico scenografie e materiali per lo spettacolo teatrale in programma presso il Teatro Milanollo;

RITENUTO pertanto necessario accogliere l'istanza in premessa indicata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire il transito in condizioni di sicurezza;

ATTESO che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006, che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del comune;
- il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;
- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 72 del 27/06/2025 che attribuisce al sottoscritto Vice Commissario, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nelle sue varie fasi: ricezione, istruttoria, adozione del provvedimento finale, in materia di polizia stradale, segnatamente per l'adozione delle Ordinanze di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/92;

O R D I N A

- che **sabato 07/11/2026**, **dalle ore 07:00** e sino al termine delle operazioni di carico / scarico presso il teatro Milanollo, sia istituita:
 - la **chiusura temporanea al transito**, per tutte le categorie di veicoli (*Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada*) eccetto l'autocarro **Iveco Eurocargo** targato **DW279HM,** con la **sospensione** per quest'ultimo del **senso unico di circolazione**

nella seguente area pubblica:

- Via Alessandro Ferreri, tratto compreso tra C.so Roma e Via Garibaldi

PRESCRIZIONI

Dovrà essere data preventiva e diffusa informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona.

L'autocarro adibito al trasporto, durante il transito in senso contrario di marcia nel tratto di Via Alessandro Ferreri, compreso fra Corso Roma e Via Garibaldi, dovrà essere preceduto da personale appiedato della ditta incaricata al trasporto o da altro personale da questi delegato, al fine di segnalare eventuali ostacoli od arrestare veicoli in marcia nel corretto senso di marcia ovvero velocipedi e pedoni ed adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardia della sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.

L'eventuale stazionamento dell'autocarro nel tratto di Via A. Ferreri, compreso tra Via Tapparelli e Via Garibaldi, non dovrà ostruire eventuali accessi carrai e dovrà essere garantito il transito ai residenti.

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza data dall'occupazione. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza

I N F O R M A

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio, trasmesso al richiedente 8° Settore Cultura della Città di Savigliano per il successivo inoltro di copia all'impresa incaricata del trasporto ed all'Area Dirigenziale 2 - Tecnica - Settore 3° Lavori Pubblici, per conoscenza, competenza e norma.

Savigliano, 28/10/2026

p. Il Comandante del Corpo
Il Vice Comandante
v. Comm. Silvio SASIA